

STATUTO

TITOLO I

ART. 1

(Denominazione e sede)

1. E' costituita l'organizzazione di Volontariato, denominata "Solidarietà Per la Vita agli Anziani e Bambini Invalidi" S.A.L.V.A.B.L- ONLUS.

ART.2

(Statuto)

1. L'organizzazione di volontariato "S.A.L.V.A.B.I"- ONLUS_ è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991 n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

1. Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Modificazione dello statuto)

1. Il presente statuto è modificato con deliberazione della assemblea adottata con la presenza almeno dei tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 5

(Interpretazione dello statuto)

1. Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

FINALITÀ' DELL'ORGANIZZAZIONE

ART.6

(Finalità dell'obiettivo)

L'associazione S.A.L.V.A.B.I.- ONLUS- ha l'obiettivo di perseguire esclusivamente fini di solidarietà sociale con la finalità di rappresentare e tutelare gli interessi morali e materiali dei portatori di handicap in generale; di collaborare con le autorità governative e le pubbliche amministrazioni centrali e locali in ordine alla prevenzione ed assistenza sanitaria, alla qualificazione professionale, all'assistenza economica degli associati portatori di handicap. Si impegna altresì a collaborare con ogni altra associazione, ente od organizzazione sia pubblica e privata per lo studio e la divulgazione in genere dei problemi della categoria. Per svolgere le predette attività, l'Associazione potrà prendere o concedere in affitto o locazione ovvero acquistare o vendere, sottoporre a pegno o ipoteca, beni immobili di qualunque natura, anche negli interesse di terzi, contrarre mutui attivi e passivi, aprire conti correnti di corrispondenza e depositi presso Banche od istituti di Credito, o presso casse postali.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle per natura a quelle statuarie in quanto integrative dalle stesse.

Per essere in grado di attuare i servizi sopra elencati annualmente si rivolge alla solidarietà pubblica come consentito dalle vigenti disposizioni (legge 659 del 18/11/81 comma 7 art. 3 è abrogato art. 156 T.U. delle leggi di P.S. e art. 285 e 286 del relativo regolamento).

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione ripropone in particolare di offrire:

a)SERVIZIO DI TRASPORTO

L'associazione offre servizio di trasporto alle persone invalide, il quale viene fornito a totale carico di spese da parte dell'Associazione.

b) ASSISTENZA DOMICILIARE

L'associazione mette a disposizione degli invalidi questo servizio in modo gratuito, previo accertamento del reale bisogno, garantendo loro un'assistenza completa e continua.

Tale servizio viene offerto tenendo conto le diverse esigenze:

- **COMPAGNIA** le persone abbandonate al dramma della solitudine, vengono aidate da persone competenti e preparate, che offrono loro compagnia con l'obiettivo di coinvolgere le medesime attività di tipo sociale ed inserirle in gruppi di persone per facilitarne la socializzazione;
- **LAVORI DOMESTICI** le persone che hanno difficoltà(fisiche o psichiche) possono usufruire del servizio di collaborazione domestica.L'associazione cerca di fornire un valido supporto nelle pulizie domestiche, nel fare la spesa,nel preparare un pasto caldo e nell'igiene personale;
- **INFERMIERISTICA** le persone che hanno bisogno di assistenza infermieristica vengono assistite da persone specializzate e abilitate a tale servizio.

Le attività di cui ai punti sopra sono svolte dall' associazione prevalentemente tramite le prestazione dei propri aderenti. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di socio.

ART. 7

(Ambito di attuazione delle finalità)

L'associazione ha sede a Brescia, in via Costantino Quaranta n. 13. Essa è costituita senza limitazioni di durata. L'associazione potrà aprire sedi secondarie in tutto il territorio nazionale per il raggiungimento del suo scopo.

Le sedi secondarie non sono autonome, ma sono sezioni distaccate della sede nazionale, e pertanto non assumono una distinta qualificazione rispetto ai profili patrimoniali e amministrativi, e saranno soggette ad osservazione dello statuto dell'Associazione. Esse avranno il compito di svolgere e portare a termine gli scopi dell'associazione limitatamente all'ambito sub-regionale e sub-provinciale.

ART. 8

(Ammissione)

1. Sono aderenti all'organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell'organizzazione e sono mossi da spirito di solidarietà.
2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'organo direttivo su domanda scritta del richiedente.

ART. 9

(Diritti)

1. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi dell'organizzazione.
2. Essi hanno i diritti di essere informati sulle attività dell'associazione e di controllo sull'andamento della medesima come stabilito dalle leggi e dallo statuto.
3. Gli aderenti all'organizzazione hanno il diritto di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi della legge.
4. Ciascun socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento senza incorrere in alcun onere.

ART. 10

(Doveri)

1. Gli aderenti all'organizzazione devono svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
2. Il comportamento verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

ART. 11

(Esclusione)

1. L'aderente all'organizzazione che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.
2. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato (è ammesso il parere dell'organo direttivo con

possibilità di appello all'assemblea e comunque al giudice ordinario).

TITOLO III

ORGANI

ART. 12

(Indicazione degli organi)

1. Sono organi dell' associazione;

- L'assemblea
- Il consiglio direttivo
- Il presidente

ART. 13

(Composizione)

1. L'assemblea è composta da tutti gli aderenti all'organizzazione.
2. L'assemblea è presieduta da un presidente nominato dagli aderenti.

Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto da trasmettere a soci per tramite delle rispettive sedi anche a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione e comunque contenente l'ordine del giorno almeno n. 5 giorni prima.

ART. 14

(Convocazione)

1. L'assemblea si riunisce ogni tre mesi oppure su convocazione del presidente dell'organizzazione.
2. Il Presidente convoca l'assemblea con avviso scritto da trasmettere a soci per tramite delle rispettive sedi anche a mezzo pubblicazione sul sito ufficiale dell'Associazione e comunque contenente l'ordine del giorno almeno n. 5 giorni prima.
3. L'Assemblea può essere convocata anche su richiesta di almeno un decimo dei soci.

ART.15

(Validità della assemblea)

1. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
2. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
3. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 16

(Votazione)

1. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti ferme le limitazioni previste per l'approvazione e modificazioni dello statuto e per lo scioglimento dell'associazione.
2. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti persone.

ART. 17

(Verbalizzazione)

1. Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in verbale da un componente dell'assemblea e sottoscritte dal Presidente.
2. Il verbale è tenuto, a cura, del Presidente, nella sede dell'organizzazione.
3. Ogni aderente dell'organizzazione ha diritto a consultare il verbale (e di trarre copia).

CAPO II: Consiglio Direttivo

ART. 18

(composizione)

1. Il consiglio direttivo è composto da 3 a 11 membri, eletti dall'assemblea tra gli aderenti (tra i propri componenti).
2. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
3. Le cariche associative vengono svolte a titolo gratuito.

ART. 19

(Presidente del Consiglio Direttivo)

1. Il presidente dell'organizzazione è il presidente del consiglio direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del comitato.

ART. 20

(Durata e funzioni)

1. Il consiglio direttivo dura in carica per il periodo di 3 anni e può essere revocato dall'assemblea, con la maggioranza di $\frac{1}{2}$ più 1.
2. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.

CAPO III: Il Presidente

ART. 21

(Elezione)

1. Il presidente può essere eletto dall'assemblea tra i suoi componenti a maggioranza dei presenti.

ART. 22

(Durata)

1. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.
2. L'assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il Presidente.
3. Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente.

ART. 23

(Funzioni)

1. Il presidente rappresenta l'organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l'organizzazione.
2. Il presidente presiede il consiglio direttivo e dura l'ordinato svolgimento dei lavori.
3. Sottoscrive il verbale dell'assemblea, e cura che sia custodito presso la sede dell'organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.

TITOLO IV

LE RISORSE ECONOMICHE

(O I BENI)

ART. 24

(indicazioni delle risorse)

1. Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:
 - a) beni, immobili, e mobili:
 - b) contributi e quote associative:
 - c) donazioni e lasciti:
 - d) proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo:
 - e) ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L.266/1991

ART. 25

(i beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni immobili.
2. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essi intestati.
3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
4. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano

effettuate a favore di altre associazioni che per legge,statuto o regolamento,perseguono scopi analoghi.

5. L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 26

(Contributi)

1. I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall'assemblea.
2. I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti, o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all'associazione.

ART. 27

(Erogazioni, donazioni e lasciti)

1. Le erogazioni liberali in denaro, e le donazioni sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.
2. I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione

ART.28

(Proventi derivanti da attività marginali)

1. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive sono inseriti in apposita voce del bilancio dell'organizzazione.
2. L'assemblea delibera sulla autorizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con 1 finalità statuarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.

ART. 29

(Devoluzione dei beni)

1. In caso di scioglimento o cessazione dell'organizzazione, i beni, dopo la liquidazione,

saranno devoluti ad altre organizzazioni di volontariato o enti non lucrativi socialmente utili aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto e comunque al perseguimento di finalità di pubblica utilità sociale.

2. Per lo scioglimento dell'Associazione è necessario il voto favorevole di tre quarti dei soci.

TITOLO V

IL BILANCIO

ART.30

(Bilancio e conto consuntivo)

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno.
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all'anno trascorso.
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

ART. 31

(Formazione e contenuto del bilancio)

1. Il bilancio preventivo per l'esercizio annuale successivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo.
2. Il conto consuntivo è elaborato dal consiglio direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all'anno trascorso.

ART. 32

(Approvazione del bilancio)

1. Il bilancio è approvato dall'assemblea (con voto palese) e con la maggioranza dei presenti.
2. Il bilancio preventivo è depositato presso la sede della organizzazione n. 15 giorni prima della seduta, e può essere consultato da ogni aderente.
3. Il conto consuntivo è depositato presso la sede della organizzazione n. 15 giorni prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.

TITOLO VI

LE CONVENZIONI

ART. 33

(Deliberazione delle convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio direttivo.
2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, nella sede dell'organizzazione

ART 34

(Stipulazione della convenzione)

1. La convenzione è stipulata dal presidente dell'organizzazione di volontariato.

ART. 35

(Attuazione della convenzione)

1. Il consiglio direttivo esecutivo delibera (oppure: il presidente decide) sulle modalità di attuazione della convenzione.

TITOLO VII

DIPENDENTI E COLLABORATORI

ART. 36

(Dipendenti)

1. L'organizzazione di volontariato può assumere dei dipendenti, nei limiti previsti dalla L. 266/91.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.
3. I dipendenti sono, ai sensi della legge e di regolamento, assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 37

(Collaboratori di lavoro autonomo)

1. L'organizzazione di volontariato (per sopperire a specifiche esigenze) può giovare dell'opera di collaboratori di lavoro autonomo.
2. I rapporti tra l'organizzazione ed i collaboratori di lavoro autonomo sono disciplinati dalla Legge.
3. I collaboratori di lavoro autonomo sono (ai sensi della legge e di regolamento) assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VIII

LA RESPONSABILITÀ

ART.38

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

1. I volontari dell'organizzazione sono assicurati contro le malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art.4 della L.266/91.

ART. 39

(Responsabilità dell' organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 40

(Assicurazione della organizzazione)

1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivati da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

TITOLO IX

RAPPORTO CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

ART. 41

1. L'organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 42

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti, ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.